



COMUNE DI EMPOLI  
Provincia di Firenze

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2007**

(Predisposto ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

L'Organo di revisione

*Dr. Paolo Salvi, Presidente*

*Dr. Carlo Sarra, Membro*

*Rag. Alessandro Nacci, Membro*



## **PREMESSA**

La presente relazione tiene conto della struttura di bilancio prevista dall'art. 165 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato col Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (in seguito denominato TUEL) e dei modelli di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 194/1996.

Detta relazione, anche per una migliore integrazione con i documenti finanziari di produzione dell'Ente, e quindi per una migliore leggibilità complessiva, evita tabelle ripetitive di quelle contenute negli atti della Ragioneria comunale, limitandosi ad indicare le pagine ed i prospetti ove i dati, che vengono via via in commento, possono essere assunti.

Con la relazione al bilancio di previsione l'Organo di revisione esprime motivato giudizio di congruità e coerenza e di attendibilità contabile sulle previsioni di bilancio, sui programmi e progetti, anche tenendo conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, sulle variazioni rispetto all'anno precedente, sulla applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e su ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 doveva essere deliberato dal Consiglio comunale entro il del 31 dicembre 2006, così come previsto dall'articolo 151/1 del TUEL. Col Decreto del Ministro dell'Interno in data 30/11/2006 (G.U. 287/2006), tale termine è stato differito al 31/3/2007.

Ai fini dell'analisi dei documenti di bilancio, è opportuno riepilogare la normativa di riferimento, a partire dalla Legge finanziaria per il 2007.

Le principali innovazioni registrate dall'articolo unico della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) sono le seguenti:

#### Commi 101-108-Disposizioni per il recupero della base imponibile

Si dettano disposizioni dirette a contrastare l'evasione fiscale in relazione all'imposta comunale sugli immobili (ICI). E' stata introdotta, a partire dal 2008, l'obbligatorietà della inclusione, all'interno della dichiarazione dei redditi, da parte dei contribuenti, della attestazione, per ciascun fabbricato tutti i dati identificativi: indirizzo, identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente. Ciò per effettuare la verifica con la rendita dichiarata e quindi anche con l'IRPEF, consentendo di generare ulteriori risorse derivanti dal controllo incrociato di questi dati.

#### Commi 142-144-Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

Si consente ai Comuni di variare l'aliquota (facoltativa) dell'addizionale IRPEF nella misura massima dello 0,8% senza tetti annuali, anziché, come previsto dal decreto legislativo n. 360/1998, nella misura massima dello 0,5% con un limite annuale dello 0,2%. Inoltre, la norma, dispone che il versamento da parte dei contribuenti dovrà essere effettuato direttamente ai Comuni, in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'IRPEF. Tale acconto è stabilito nella misura del 30% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota all'imponibile IRPEF dell'anno fiscale precedente. Ciò significa che, per il versamento in autotassazione, entro il 16 giugno 2007 bisognerà pagare sia l'acconto 2007 sia il saldo 2006. Per quanto invece concerne il versamento tramite sostituto d'imposta, l'acconto viene trattenuto in 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene determinato in sede di conguaglio ed è trattenuto in 11 rate.

Possono accedere all'acconto, sia i Comuni che abbiano pubblicato la deliberazione dell'aumento dell'aliquota entro il 15 febbraio, sia i Comuni che l'abbiano lasciata inalterata ovvero non abbiano pubblicato l'atto entro la data suddetta. Si pone l'attenzione su un elemento di rilievo della disciplina: al fine di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non è sufficiente la pubblicazione di una normale delibera, in quanto la norma prevede l'adozione obbligatoria di uno specifico regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Un'altra novità riguarda la possibilità di disporre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Dall'introduzione dell'acconto suddetto dell'addizionale comunale deriverà, secondo stime ANCI, un aumento del gettito per i Comuni in termini di cassa di 500 milioni di euro.

#### Commi 145-151-Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

Si prevede la possibilità per i Comuni di istituire, con apposito regolamento, un'imposta di scopo a parziale copertura del costo di realizzazione di alcune opere pubbliche. L'imposta dovrà essere destinata esclusivamente alla copertura, per una percentuale non superiore al 30 per cento, del costo di specifiche opere pubbliche. L'imposta può essere determinata nella misura massima dello 0,5 per mille della base imponibile ICI, costituendo, di fatto, un'addizionale alla suddetta imposta, e non potrà avere una durata superiore a cinque anni per ciascuna opera. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovranno rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro due anni successivi.

#### Comma 156 – Organo competente a deliberare l'ICI

Viene trasferita ai Consigli comunali la competenza, prima assegnata alla Giunta, a deliberare le aliquote ICI.

#### Commi 158-184-Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

Prevedono disposizioni finalizzate a realizzare un sistema unitario concernente meccanismi e termini di riscossione che siano uniformi per tutti i tributi locali, eliminando l'insieme di norme attualmente vigenti in materia, che complicano la gestione dei tributi da parte dei Comuni e rendono difficilmente comprensibile la disciplina delle entrate da parte dei contribuenti. In particolare il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete e infedeli ovvero all'accertamento d'ufficio ed alla rettifica delle dichiarazioni entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati; la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; il contribuente può richiedere entro cinque anni dal giorno del versamento la restituzione dell'imposta indebitamente corrisposta ed il Comune deve provvedere al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza; è stato confermato il principio in base al quale le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data prevista per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio.

Seguono, poi, precisazioni in ordine all'applicazione dell'ICI (abitazione principale intesa come quella di residenza anagrafica), nonché precisazioni in ordine all'applicazione del Codice ambientale per quanto riguarda il regime di prelievo, inteso come applicazione della TARSU ovvero della TIA, che viene cristallizzata, per ogni singolo Ente, in quello in vigore al 29/4/2006, data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente. Vengono confermate:

-le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 27/7/1984, attuativo del DPR 915/1982.

-lo slittamento al 31/12/2007 del termine di cui al Decreto legislativo n. 36/2003 relativamente all'organizzazione del trattamento dei rifiuti da conferirsi in discarica.

Viene anche previsto che la facoltà di calcolare la superficie dell'immobile utile ai fini del calcolo della TARSU, dovuta nella misura di almeno l'80%, si applichi anche negli Enti in cui dalla tassa si è passati alla tariffa.

Vengono, infine, confermate le norme secondo le quali i Comuni hanno tempo fino alla data prescritta per l'approvazione del bilancio per deliberare le aliquote dei propri tributi e delle proprie tariffe con effetto immediato dall'anno in corso. Una novità: in caso di mancata deliberazione, si continuano ad applicare le aliquote dell'anno precedente (e non quelle più basse, com'era nel caso dell'ICI). Quindi, i Comuni che non abbiano la necessità di deliberare variazioni rispetto all'anno precedente, possono omettere l'adempimento predetto.

### Commi 185-188-Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali

Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano tali disposizioni, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

### Commi 189-193-Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Si stabilisce una compartecipazione dinamica all'IRPEF per i Comuni a partire dall'anno 2007. Tale compartecipazione, la cui aliquota è pari allo 0,69% del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2007 e 2008 e dello 0,75% per l'anno 2009, è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Dal 2007 i trasferimenti correnti verranno diminuiti in misura proporzionale all'attribuzione di tale compartecipazione, in modo da garantire l'invarianza delle risorse. Solo dal 2008 l'incremento del gettito è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri che dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico. Per effetto del comma 702, il suddetto incremento del gettito compartecipato, per l'anno 2008, sarà effettuato esclusivamente a favore dei Comuni che nell'anno 2006 avranno rispettato il patto di stabilità.

### Commi 194-200-Competenze e modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali

Le norme intervengono sulla ripartizione delle funzioni catastali tra Stato e Comuni prevedendo la seguente disciplina:

-sulle funzioni di competenza dello Stato (lettera a, punto 1) la modifica dell'articolo 65 del decreto legislativo 112/1998 specifica la totale competenza statale sui registri della pubblicità immobiliare (Conservatorie) e si riformula (punto 2) il presidio centrale sulla "gestione unitaria e certificata" della base dati catastale, con – inoltre – un più esplicito mandato all'Agenzia del territorio alla garanzia dell'accesso ai dati per tutti i soggetti depositari di funzioni. Sulle funzioni di competenza comunale (lettera b), la riformulazione dell'articolo 66 del decreto legislativo 112/1998 sembra diminuire l'ambito oggettivo delle funzioni decentrate (limitandole di fatto all'"utilizzo e all'aggiornamento" degli atti), ma delimita utilmente il ruolo comunale sulla "revisione" degli estimi; tale termine non compare più tra le competenze dei Comuni e viene sostituito dalla previsione di una partecipazione comunale al "processo di determinazione" degli estimi stessi. Va segnalata la introduzione - sempre nelle competenze dei Comuni - della "conservazione degli atti catastali". In sostanza, si può formulare il seguente giudizio:

1. la "diminuzione" delle funzioni comunali non intacca significativamente l'oggetto delle funzioni da decentrare rispetto alla formulazione originaria e quindi può essere condiviso;

2. viene eliminato l'equivoco che ai Comuni fosse demandata in esclusiva l'attuazione della revisione generale degli estimi, mentre all'Agenzia spettasse di dettare metodi e regole;

3. viene di conseguenza introdotto il concetto di "partecipazione comunale alla determinazione degli estimi", che, per ciò che riguarda l'ordinario (l'attribuzione del classamento e della rendita agli immobili nuovi o variati) accentua forse la tutela centrale; mentre per ciò che riguarda lo straordinario (la revisione generale) chiarisce la necessaria corresponsabilità, nell'ambito di una regia naturalmente unitaria.

I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite o singolarmente o in forma associata o tramite le Comunità montane con decorrenza dal 1/11/2007. Ne consegue che un questo lasso di tempo gli Enti dovranno individuare le forme e le modalità di gestione. E' esclusa la possibilità di affidare a terzi, se non in convenzione con l'Agenzia del Territorio, l'esercizio delle suddette funzioni, al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Comma 311-Imposta comunale sulla pubblicità

La disposizione prevede la possibilità che con Regolamento ministeriale siano individuate le attività per le quali l'imposta di pubblicità è dovuta per le sole superfici eccedenti i cinque metri quadrati.

#### Commi 449 e seguenti-Sistema di acquisto di beni e servizi

Il sistema degli acquisti mediante convenzioni centralizzate viene rafforzato e le Regioni sono chiamate a costituire centrali di committenza per favorire la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, anche a favore degli Enti locali. Le norme sopraindicate integrano la disciplina sul sistema delle convenzioni-quadro gestite da CONSIP, confermando l'obbligatorietà del ricorso alle stesse da parte delle Amministrazioni statali e dal quadro parametrico qualità-prezzo per tutte le altre Amministrazioni che decidano di non avvalersene e di effettuare acquisti in autonomia. Il percorso definito dall'art. 26 della Legge 488/1999 (norma più volte integrata e modificata, con l'ultimo intervento prodotto dai commi 158/162 della Legge 266/2005) è infatti confermato dal comma 449. Il quadro complessivo emergente dalla finanziaria 2007 delinea la CONSIP e le analoghe strutture regionali o infraregionali come articolazioni, a differenti livelli, di un sistema a rete, finalizzato a produrre sinergie utili per la razionalizzazione della spesa per acquisti, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Nel passaggio dalla disciplina della finanziaria 2006 a quella 2007 risulta evidente il tentativo del legislatore di individuare un livello ottimale (prefigurato in quello



regionale) rispetto al quale ricondurre la gestione di processi di più ampia portata per l'acquisto di beni e di servizi.

#### Commi 546-556-Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007

E' previsto un incremento delle risorse relative per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e, a decorrere, dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. Pertanto, dunque, le risorse complessive stanziare per il biennio 2006-2007, ammontano rispettivamente per il 2006 a 222 milioni di euro, per il 2007 a 1129 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.193 milioni di euro. L'aumento a regime, a decorrere dal 31 dicembre 2007 sarà pari al 4,5%. Si precisa che gli incrementi contrattuali sono interamente esigibili a valere sul biennio 2006-2007. Si rivede l'articolo 47 del D. Lgs. n. 165/2001 in merito ai tempi per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro; in particolare, si prevede che la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al Comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, è confermato il principio che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse.

#### Commi 557-562-Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

Si prevede che gli Enti locali assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle

strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni (che, dunque, non costituiscono norme vincolanti):

a) commi da 513 a 543, per quanto attiene al riassetto organizzativo;

b) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Tali commi imponevano una generale ridefinizione dei fondi per il trattamento accessorio, e devono tenere conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per gli Enti soggetti al rispetto del patto di stabilità (con popolazione superiore ai 5000 abitanti) sono disapplicate le norme che imponevano, per il 2007 ed il 2008, limitazioni sulle assunzioni e sulle spese di personale; l'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in virtù del quale, poi, è stato emanato il DPCM 15.02.06, ormai non più efficace per gli Enti in questione) e l'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive. Ovviamente occorrerà chiarire in che modo gli Enti potranno procedere alla stabilizzazione del personale precario assunto non mediante procedure selettive. Gli stessi Enti per il triennio 2007-2009 qualora procedano all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 % del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (con popolazione inferiore ai 5000 abitanti), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono

superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli stessi enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Ovviamente tale riferimento temporale è da intendersi a regime.

#### Comma 625- Attivazione piani edilizia scolastica

Viene rifinanziato il fondo per i piani di edilizia scolastica di cui alla Legge 23/1996 il cui 50% viene assegnato per il cofinanziamento di attività di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici, demandando alle Regioni la facoltà di fissare un nuovo termine di scadenza per il completamento delle suddette opere.

Da rilevare, inoltre, che col precedente comma 616 sono stati eliminati dai Collegi dei revisori dei conti, istituiti dagli art. 57 e seguenti del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n. 44 ed operanti presso le Istituzioni scolastiche, i rappresentanti degli Enti locali. I conseguenti risparmi di spesa restano a disposizione delle Istituzioni medesime.

#### Commi 676-695-Patto di stabilità interno per gli enti locali

Queste norme disciplinano a vario titolo il patto di stabilità. Le novità sono indicate nell'apposito capitolo della presente relazione.

#### Commi 696-702-Trasferimenti erariali e limite all'indebitamento

Per l'anno 2007 i trasferimenti erariali sono invariati nella quantità e nel metodo di riparto in confronto all'anno 2006. Con il comma 698 viene modificato l'articolo 204 del TUEL riguardante le regole particolari per l'assunzione di mutui e viene quindi previsto che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Viene altresì modificato l'articolo 1 comma 45 lettera b) della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevedendo, quindi, che gli Enti i quali superano il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del TUEL siano tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro un importo annuale degli interessi non superiore al 15% entro la fine dell'esercizio 2010; inoltre per

effetto della abrogazione della lettera c) gli stessi Enti non sono tenuti ad osservare entro la fine del 2013 il limite del 12% per l'importo annuale degli interessi.

Col comma 699 è venuta meno la possibilità di presentazione di piani finanziari, almeno quinquennali, per il rimborso anticipato, senza oneri aggiuntivi, dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti.

#### Commi 703-716-Disposizioni varie in materia di enti locali

Il comma 703 prevede delle contribuzioni aggiuntive a carico del bilancio statale per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti con particolare riguardo per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

Il comma 710 conferma anche per l'anno 2007 le disposizioni della Legge 26/2005 che disciplinano le modalità di scioglimento dei Consigli comunali in caso di mancata approvazione, entro i termini prescritti, sia del bilancio di previsione sia della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (30.09.2006).

Il comma 711 precisa che alla ripartizione del contributo di cui all'art. 6/3 della Legge 488/1999 partecipano esclusivamente i servizi a fronte dei quali è prevista la corresponsione di una tariffa da parte dell'utenza (ristoro IVA servizi non commerciali).

Il comma 713 consente l'utilizzazione dei proventi per il rilascio dei permessi a costruire nella misura massima del 50% per le spese correnti ed un'ulteriore somma non superiore al 25% per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La norma opera per il solo esercizio 2007. L'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno ha precisato che, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, l'accertamento di tali entrate dovrà essere effettuato sulla base degli introiti effettivi.

#### Commi 718-719-Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali

Viene stabilito che l'assunzione da parte dell'amministratore di un Ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. Viene anche fissata una durata minima di trenta mesi per il riconoscimento dell'indennità di fine mandato dei Sindaci.

## Commi 725-741-Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali

Il blocco dei commi di cui in rubrica prevedono per le Società partecipate dai Comuni:

-- per le Società monocomunali interamente partecipate:

il compenso lordo annuale per il Presidente e per i Componenti del Consiglio d'Amministrazione non può essere superiore all'80% e al 70% delle indennità di carica del Sindaco e la limitazione dell'indennità di risultato solo nel caso e nei limiti della produzione di utile d'esercizio;

-- per le Società pluricomunali interamente partecipate:

il compenso va calcolato in percentuale alla indennità spettante al Rappresentante del socio pubblico avente la maggiore quota di partecipazione;

-- per le Società a partecipazione mista, i suddetti compensi possono essere elevati nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione al capitale sociale di soggetti diversi dagli Enti locali ovvero di due punti laddove la partecipazione degli Enti locali sia pari o superiore al 50% ovvero inferiore al 50% del capitale.

Viene altresì previsto che nelle Società partecipate totalmente dagli Enti locali, il Consiglio di amministrazione non possa essere superiore a 3 o a 5 componenti da determinarsi attraverso apposito DPCM e nelle Società miste il numero di componenti del Consiglio d'amministrazione designato dai Soci pubblici non può essere superiore a cinque.

Non può essere nominato Amministratore colui, la cui Società, nei cinque anni di esercizio dell'incarico abbia chiuso con una perdita per tre anni consecutivi.

Il comma 732 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'Organo di revisione contabile debba essere monocratico.

Il comma 737 e seguenti prevedono restrizioni nella effettuazione di operazioni di finanza derivata.

Il comma 738 prevede la conservazione, da parte dei Comuni, di appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e d'indebitamento concluse ai sensi della Legge 448/2001. E' previsto anche che l'Organo di revisione vigili sul corretto e tempestivo adempimento di tali disposizioni.

Col comma 739 viene, poi stabilito, che le operazioni di cartolarizzazione o cessione di debiti degli enti locali costituiscono operazioni di indebitamento.

Da rilevare, infine, che il precedente comma 587 prevede la comunicazione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei Consorzi di cui fanno parte e delle Società a totale o parziale o parziale partecipazione, indicando anche la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo gravante sul bilancio, il numero dei Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. I successivi commi 588 e 589 stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il comma 591 stabilisce che i dati raccolti verranno esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica.

#### Commi 1234-1237-cinque per mille

Con il comma 1234 e seguenti è stato disciplinato "ex novo" il fondo del 5 per mille sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) destinando le somme suddette:

- alle ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997;
- alle Associazioni di promozione sociale (art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 383/2000);
- alle Associazioni riconosciute che operano nei settori ex art. 10/1, lett. a), del D. Lgs. 460/1997;
- agli Enti di ricerca scientifica e all'Università;
- agli Enti della ricerca sanitaria.

Non si riscontra più la possibilità di destinare tale quota né al sostegno del volontariato né alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, che si è ritenuto più congruo finanziare solo attraverso la fiscalità generale.

#### Comma 1305-Carta d'identità elettronica

E' precisato che una quota dell'IVA inclusa nel costo della carta d'identità è riassegnata al Ministero dell'Interno ed ai Comuni per coprire i costi.

Per effetto del Collegato alla Legge finanziaria (D.L. 3/10/2006, n. 262, convertito nella legge 411/2006, n. 286), sono intervenute le seguenti novità:

- Il pignoramento dei beni presso il terzo per la riscossione dei crediti tributari può avvenire da parte del concessionario della riscossione senza bisogno del preliminare atto di citazione ex art. 543 c.p.c., bensì mediante ordine diretto nei confronti del terzo che nei 15 giorni successivi alla notifica corrisponda le somme per le quali si procede entro l'importo del credito maturato dal debitore e per le somme eccedenti alle rispettive scadenze dei crediti che matureranno a favore del debitore (art. 2/6, che inserisce, nel D.P.R. 602/1973, l'art. 72 bis).

- Le Pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti per importi eccedenti €10.000,00 devono verificare che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di pagamento di una o più cartelle di pagamento (art. 2/9, che inserisce, nel D.P.R. 602/1973, l'art. 48 bis).

- La riscossione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere effettuata mediante ruolo (art. 2/10).

-Il coefficiente di rivalutazione della rendita catastale per la tassazione automatica dei fabbricati cat. B, ai fini della imposta del registro, viene aumentato del 40% (art. 2/45).

- La estrapolazione delle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 degli immobili destinati ad attività commerciale, industriale, ufficio privato od usi diversi che presentino autonomia funzionale e reddituali. Se ciò comporta una revisione della qualifica e della rendita devono essere dichiarati al Catasto da parte degli intestatari, con le modalità tecniche che saranno stabilite dal Direttore dell'Agenzia del territorio. Le relative variazioni di rendita hanno effetto dall'1/1/2007 (art. 2/40). Ciò dovrebbe determinare un incremento di gettito che, però, sarà portato in diminuzione ai trasferimenti statali spettanti ai Comuni (art. 2/46).

- Vengono introdotti requisiti più rigidi per usufruire dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali ed accertamenti catastali più stringenti per verificare se spettano i benefici fiscali a chi non paga l'imposta. In particolare, in aggiunta ai requisiti indicati nell'art. 9/3 dalla Legge 133/1994, l'art. 2/37 richiede che i soggetti conduttori del fondo siano imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese. Coloro che non hanno questa qualifica sono tenuti a dichiarare i fabbricati al Catasto entro il 30/6/2007, dopo di che scatta la sanzione. All'individuazione dei fabbricati iscritti nel Catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità provvede l'Agenzia del territorio. Anche in questo caso, il previsto incremento di gettito sarà portato in diminuzione ai trasferimenti statali (art. 2/39).

Relativamente alle disposizioni introdotte precedentemente con le annuali Leggi finanziarie:

1)-Resta confermata la possibilità di finanziare investimenti con aperture di credito. Le spese finanziate le aperture di credito si considerano impegnate con la stipula del contratto per l'ammontare del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati. Le condizioni sono:

- a) rispetto condizioni art. 203/1 del TUEL;
- b) rispetto dei limiti art. 204/1 del TUEL ;
- c) contratto in forma pubblica;
- d) erogazioni totali o parziali a richiesta dell'Ente;
- e) rilascio di delegazioni al momento dell'erogazione;
- f) erogazione nel termine massimo di tre anni dal contratto;
- g) interessi riferiti ai soli importi erogati;
- h) ammortamento per una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data di erogazione;
- i) corresponsione di interessi di preammortamento unitamente alla prima rata di ammortamento;
- j) indicazione della natura delle spese da finanziare;
- k) rispetto della misura massima di tasso stabilita da apposito Decreto del M.E.F..

2)-Nel caso di emissione di nuovi titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario costituire un fondo di ammortamento del debito o concludere una operazione di swap per l'ammortamento del prestito, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 389 del 1/12/2003.

3)-In presenza di immobili non dichiarati in catasto o con una situazione di fatto non coerente con il classamento catastale, sussiste la facoltà del Comune di richiedere al contribuente la presentazione di atti di aggiornamento entro 90 giorni. Se i soggetti interessati non provvedono, interviene l'Agenzia del territorio ad iscrivere in catasto l'immobile o alla verifica del classamento, con onere a carico degli interessati ed a notificare le risultanze. Gli effetti fiscali decorrono dal 1/1 dell'anno



successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero dal 1/1 dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

4)-Dal 1/1/2005 per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati la superficie di riferimento ai fini della applicazione della tassa non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR. 138/1998. Per gli immobili già denunciati i Comuni modificano d'ufficio le superfici inferiori a tale rapporto dandone comunicazione agli interessati. Nel caso manchino negli atti catastali gli elementi per determinare la superficie il Comune richiede la presentazione della planimetria catastale del relativo immobile all'Agenzia del territorio.

5)-Resta confermato che la pubblicità svolta all'interno degli impianti che ospiteranno manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dalla imposta comunale sulla pubblicità.

6)-Resta confermato che l'importo della cedolare secca del 12,50% gravante sulle emissioni di BOC, ed il cui importo veniva restituito agli enti locali per il 50%, viene corrisposto integralmente all'ente locale, direttamente dall'operatore finanziario. Tali operazioni finiscono per essere più convenienti rispetto ai mutui tradizionali.

7)-Restano confermati commi 166, 167, 168, 169, e 173 della Legge 266/2005 che regolamentano le attività di controllo esercitate dalla Corte dei Conti sugli enti locali. In sintesi: il comma 166 dispone l'invio di una relazione dell'Organo di revisione sul bilancio preventivo e sul rendiconto, alla Corte dei Conti-Sezioni regionali di controllo- alla quale (comma 167) è data la facoltà di emanare criteri per la redazione di tale documento. Il comma 168 attribuisce alla Corte un potere di direttiva sui singoli Enti locali per il rispetto del patto di stabilità o sulle iniziative da adottarsi per eliminare vizi e difformità rispetto ai criteri di una sana gestione. Tale attività di controllo potrà essere esercitata utilizzando (comma 169) un corpo di collaboratori esterni. Il comma 173 prevede l'invio alla competente Sezione della Corte dei Conti degli atti di affidamento di consulenze nonché di spese di rappresentanza, convegni, mostre, etc. per importi superiori ad € 5.000,00. Su quest'ultimo punto la Corte dei Conti della Regione Lombardia ritiene che i singoli atti non vadano trasmessi e che le conseguenti spese verranno inserite in modo specifico nel programma di controllo sulla gestione 2007 nell'ambito del quale la stessa Corte dei Conti individuerà estensioni e limiti.

8)-Resta confermato il prelievo nei confronti degli operatori pubblici e privati del settore, quale condizione di ammissibilità alle gare di appalto dei LL.PP., per il finanziamento della Autorità di vigilanza dei LL.PP nonché la modifica dei valori per le definizioni arbitrali delle controversie in materia di LL.PP.

9)-Restano confermate le seguenti disposizioni minori che possono interessare gli enti locali:

- soppressione delle norme che pongono a carico degli Enti le spese per cura del personale dipendente;
- i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni (su questo è intervenuto il Dipartimento delle Funzione pubblica chiarendo che questa disposizione si applica solo alle Amministrazioni statali);
- possibilità di conciliazione giudiziale in ordine a fatti integranti responsabilità erariale, avvenuti antecedentemente al 2006;
- costituzione di un fondo di garanzia aggiuntivo presso il M.E.F. per acquisto della prima casa.

### Permane:

- L'obbligo, da parte della Giunta, di redigere la relazione previsionale e programmatica per programmi e progetti utilizzando lo schema approvato con D.P.R. 326 del 3/8/1998.
- L'obbligo di redigere il bilancio per programmi che, successivamente alla sua esecutività, dovrà essere affiancato dal P.E.G. -Piano Esecutivo di Gestione- ex art. 169 TUEL che espliciti gli obiettivi della Amministrazione Comunale in termini temporali ed economici.
- L'obbligo del bilancio pluriennale, che non dovrebbe apparire, in connessione con la relazione programmatica, mera ripetizione del bilancio annuale. Quest'ultimo, invece, dovrebbe essere la proiezione del bilancio pluriennale. Tale definizione programmatica postula, tuttavia, un quadro definito delle risorse economiche e finanziarie attribuite agli enti locali.
- L'obbligo di predisporre (o aggiornare), adottare, pubblicare ed approvare, contestualmente al bilancio, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 9/6/2005, sono stati approvati i nuovi schemi per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
- L'obbligo di predisporre l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del TUEL, art. 35/4 del Decreto Legislativo 165/2001 e art. 19/8 della Legge 448/2001).
- La facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di adottare, con apposito atto prima dell'approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale (art. 53/23, Legge 388/2000).
- L'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP (Concessionario Servizi Informatici Pubblici) o di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle stesse come limite massimo per l'acquisto diretto di beni e servizi previsti nelle convenzioni stesse o ad essi comparabili (art. 1/4, D.L. 168/2004 che modifica l'art. 26 della Legge 488/99). Dall'obbligo sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ovvero se montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Con la Legge finanziaria per il 2007, è stato introdotto

l'ampliamento delle centrali di committenza su base regionale (vedi commento ai commi 449 e seguenti).

- L'obbligo di trasmettere il provvedimento di acquisto di beni e servizi di cui al precedente punto alla struttura organizzativa preposta al controllo di gestione di cui all'art. 147 del TUEL, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante il rispetto delle condizioni di convenienza economica. Obbligo per la struttura operativa addetta al controllo di gestione di trasmettere il referto di cui all'art. 198 del TUEL anche alla Corte dei Conti, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei servizi, com'era in precedenza (art. 1/5, D.L. 168/2004). Ne deriva la necessità che, sul piano organizzativo, sia individuato il soggetto deputato al predetto controllo.
- L'obbligo di trasmettere agli Organi di controllo ed alla Corte dei Conti i provvedimenti di riconoscimento di debiti (art. 23/5, Legge 289/2002).
- Il divieto di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento (art. 30/15, Legge 289/2002 e art. 3/16-21, Legge 350/2003).
- L'obbligo di determinare i parametri di deficitarietà sul conto del bilancio 2006 al fine di verificare se l'Ente è strutturalmente deficitario (Decreto del Ministero dell'Interno n. 217 del 10/06/2003).
- La facoltà di utilizzare le plusvalenze da alienazione di beni per:
  - finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187/2 del TUEL (art. 3/28, Legge n. 350/2003, finanziaria 2004). La plusvalenza in tal caso deve essere rilevata al titolo III delle entrate e trattata alla stregua delle altre entrate a carattere eccezionale.
  - il rimborso della quota capitale della rata di ammortamento dei mutui (art. 1/66, Legge 311/2004, finanziaria 2005).
- L'adeguamento dell'autonoma regolamentazione dei tributi e delle entrate proprie ai principi dello statuto del contribuente. Con la Legge finanziaria per il 2007 è stata introdotta la regolamentazione della Addizionale IRPEF (vedi commento ai commi 142-144).
- La facoltà di istituire il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in sostituzione della TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche), avente anch'esso natura tributaria.

- La facoltà di istituire il canone sulle iniziative pubblicitarie in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il vincolo che l'incremento conseguente alla trasformazione non può eccedere il limite del 25% del totale del gettito riferito all'ultimo anno.
- La facoltà dell'iscrizione in bilancio degli ammortamenti finanziari.

## **VERIFICHE PRELIMINARI**

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione ed i relativi seguenti allegati obbligatori, predisposti dalla Giunta Comunale:

1-bilancio pluriennale 2007/2009;

2-relazione previsionale e programmatica;

3-programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale degli interventi di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modificazioni con indicazione dei mezzi di finanziamento;

4-delibera sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di vendita;

5-parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nei bilanci annuale e pluriennale;

6-deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio 2007 le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Sono stati messi a disposizione anche i seguenti documenti:

- rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (in atti);

- elenco dei beni patrimoniali locati;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (servizi pubblici, a domanda individuale e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;
- prospetto delle spese correnti dell'ente finanziate con i proventi dei permessi di costruzione;
- elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Tit IV dell'entrata);
- prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui (Tit.V dell'entrata) da assumere.

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i Regolamenti relativi ai tributi comunali;

**Rassegna la seguente relazione:**

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'Organo di revisione ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;

Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;

Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;

Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

Veridicità ed Attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento. Tali principi sono funzionali all'esigenza di conoscere e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialità economiche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attività programmata per effetto di sopravvalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio);

Coerenza: sussistenza di un nesso logico e conseguente tra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione;

Pubblicità: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;

Pareggio finanziario: viene rispettato il pareggio complessivo come dimostrato dal quadro generale riassuntivo ove risulta che il bilancio pareggia in €58.388.361.



<b>Quadro generale riassuntivo</b>			
<b>Previsione 2007</b>			
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie		<i>Titolo I:</i> Spese correnti	
in Euro	14.225.717,00	in Euro	29.109.964,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione		<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	
in Euro	7.278.127,00	in Euro	19.401.957,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie			
in Euro	8.239.212,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito			
in Euro	16.777.825,00		
<i>Totale entrate finali</i>		<i>Totale spese finali</i>	
in Euro	<b>46.520.881,00</b>	in Euro	<b>48.511.921,00</b>
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
in Euro	3.070.000,00	in Euro	1.874.440,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi		<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	
in Euro	8.002.000,00	in Euro	8.002.000,00
<i>TOTALE ...</i>		<i>TOTALE</i>	
in Euro	<b>57.592.881,00</b>	in Euro	<b>58.388.361,00</b>
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
in Euro	795.480,00	in Euro	0
<b>Totale complessivo Entrate</b>		<b>Totale complessivo Spese</b>	
in Euro	<b>58.388.361,00</b>	in Euro	<b>58.388.361,00</b>

### EQUILIBRI DI BILANCIO

#### Situazione corrente

A) - Entrate Titoli I-II-III	29.743.056
B) - Spese correnti Tit. I	29.109.964
C) - Differenza	633.092
D) - Quote di capitale di ammortamento mutui Tit. III	1.874.440
E) - Saldo situazione corrente €	- 1.241.348
Copertura o utilizzo differenza:	
F) - Proventi da permessi di costruzione destinati a spese correnti-Tit. I Spesa- (22,57% del totale di €5.500.000)	1.241.348
G) - Entrate di natura corrente destinate a spese in conto capitale-Tit. II Spesa-	0

### Equilibrio fra Entrate finali e Spese finali

Entrate finali (Av. + Tit. I+II+III+IV)	47.316.361
Spese finali (Disav. + Tit. I+II)	48.511.921
Saldo netto da finanziare €	- 1.195.560
Saldo netto da impiegare €	

Il quadro delle entrate con vincolo di destinazione non offre spunti per particolari considerazioni. Tuttavia in ordine a tali somme può riferirsi quanto segue:

- la scarsità dei flussi finanziari provenienti dalla amministrazione finanziaria per il finanziamento delle funzioni delegate;
- per i proventi contravvenzionali risulta adottata la deliberazione di vincolo del 50% dei proventi che trattasi in conformità alle vigenti disposizioni del codice stradale (art. 208/4 del Decreto Legislativo 285/1992).

La gestione finanziaria complessiva del 2006 risulta in equilibrio. E' quanto si rileva dalla deliberazione consiliare esecutiva n. 87 del 9 ottobre 2006 concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 193/2 del TUEL.

Nel corso del 2006 è stato applicato al bilancio l'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2005 per un importo di €2.281.565 su un avanzo totale accertato di €2.302.876,58, con le seguenti destinazioni:

- € 2.275.657 spese di investimento;
- € reinvestimento quote accantonate per ammortamento;
- € 5.908 spese correnti;
- € = debiti fuori bilancio riconoscibili;
- € = provved. per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

## PATTO DI STABILITÀ

Il Comune di Empoli, per l'anno 2006, ha rispettato i vincoli relativi al Patto di stabilità definiti dall'art. 1, commi da 138 a 150 della legge 266/2005, evitando l'unica sanzione stabilita dalla Legge finanziaria per il 2007 (comma 561) per gli Enti inadempienti e precisamente il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Peraltro in sede di legge ( n. 17 del 26 febbraio 2007 ) di conversione del D.L. 300/06 si è provveduto a disapplicare anche il citato comma 561, facendo così venire meno il divieto di assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'esercizio 2006. Tale risultato finisce per avere un effetto diseducativo e discorsivo, in quanto mette sullo stesso piano gli amministratori e i funzionari degli enti che hanno correttamente operato e, magari con difficoltà, onde rispettare la legge e quanti (non tutti) che non rispettando il dettato normativo della stessa si sono fatti burla. L'unica sanzione indiretta che resta (al momento) operante è quella prevista al comma 702 della L.F. 27.12.2006 n. 296 e cioè la non partecipazione a far tempo dal 2008 al fondo perequativo del gettito IRPEF. La norma originaria, per gli Enti con non rispettavano le regole del Patto, oltre al citato divieto di assumere personale, prevedeva anche le seguenti sanzioni:

- divieto di effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto;
- divieto di ricorrere ad indebitamento per gli investimenti.

Si ricorda che nel 2006 il riferimento era al *totale* complessivo delle spese correnti e delle spese in conto capitale (per il triennio 2007/2009, come si vedrà più avanti, è stata ripristinata logica dei *saldi*, così come avveniva fino all'anno 2004). Venivano, però, distintamente proposti l'obiettivo per le spese correnti e quello per le spese in conto capitale. Più precisamente:

### SPESA CORRENTE - ANNO 2006

Il complesso delle spese correnti, calcolato sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, non poteva essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5% limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 avevano fatto registrare una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e dell'8% per i restanti Enti. Le modalità di calcolo, mutate rispetto al 2005, prevedevano la possibilità di dedurre:

- le spese di personale;

- le spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1/5 della Legge 311/2004;
- le spese di carattere sociale quali risultavano dalla classificazione per funzioni previste dal Regolamento ex DPR 194/1996;
- le spese per interessi passivi;
- le spese per calamità naturali per le quali fosse stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- le spese per oneri derivanti da sentenze che avessero originato debiti fuori bilancio;
- le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale.

SPESE CORRENTE ANNI 2007 E 2008

La spesa corrente per l'anno 2007 doveva essere pari al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3% mentre per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007, sarebbe stato applicato un incremento dell'1,9%.

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2006

Il complesso delle spese in conto capitale, calcolato sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, non poteva essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1%. Le modalità di calcolo, variare rispetto al 2005, prevedevano la possibilità di dedurre:

- le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1/5 della Legge 311/2004;
- le spese per calamità naturali per le quali fosse stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

- le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale;
- le spese per oneri derivanti da sentenze che avessero debiti fuori bilancio;
- limitatamente all'anno 2006, era stabilita la possibilità di dedurre le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Gli Enti potevano eccedere il limite delle spese in conto capitale:

- nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite ai fini del rispetto del patto;
- nei limiti dei proventi da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità;
- nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale ex art. 1 del D.L. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005.

*SPESE IN CONTO CAPITALE ANNI 2007 E 2008*

Le spese in conto capitale, per gli anni 2007 e 2008, non potevano essere superiori al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente, aumentato del 4%.

## **ESAME DELLA COMPETENZA**

Il quadro sia della entrata di competenza (da pag. 7 a pag. 14 ) sia della spesa di competenza (da pag. 17 a pag. 35) dello schema di bilancio riporta l'andamento analitico e riassuntivo del rendiconto 2005, nonché dell'esercizio 2006 (previsione definitiva) e previsione 2007. Ciò consente di poter valutare le previsioni di entrata e di spesa del 2007 sulla scorta di un trend certo dei due anni che precedono, nonché la veridicità ed attendibilità degli allocamenti. Al riguardo è da dirsi che:

## **PARTE PRIMA ENTRATA**

Gli allocamenti appaiono complessivamente attendibili e comunque tali da poter consentire nel corso dell'esercizio manovre rettificative in occasione della periodica verifica degli equilibri di bilancio.

Inoltre è stata verificata l'iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori. Il Comune gestisce tutti i tributi propri direttamente.

Sui singoli capitoli si rileva quanto segue:

### **Tit. I – Entrate tributarie**

-Compartecipazione IRPEF (Risorsa 22). E' stata stimata in € 630.217. Rispetto alla previsione 2006, di €6.352.840, si rileva una riduzione di €5.722.623.

-ICI (Risorsa 05). Le aliquote sono state tempestivamente deliberate. Il gettito complessivo, previsto in €10.450.000, è dato dal seguente sistema di aliquote:

-ordinaria: 6,6 per mille;

-per abitazione principale: 5,2 per mille;

-per alloggi non locati: 9 per mille;

-per alloggi locati (art. 2, c. 3-4-5, art. 4-5, Legge 431/1998 e accordi territoriali): 2 per mille.

Le detrazioni previste sono le seguenti:

-per abitazione principale: €130;

-per disagio economico sociale: €258.

Rispetto all'esercizio 2006 le tariffe non subiscono aumenti.

Viene anche previsto un recupero per accertamenti e liquidazioni per €150.000 (Cap. 51 Ris. 05).

-Addizionale comunale IRPEF (Risorsa 18 ). Come consentito dalla legge finanziaria è stato previsto di innalzare l'aliquota dallo 0,2 allo 0,3%. L'ammontare complessivo della previsione 2007 è pari a € 1.420.000 e rispetto all'esercizio 2006, il cui ammontare era di € 920.000, è stato incrementato di €500.0000 sulla base dell'effettivo andamento del provento.

-Il Comune ha adottato la Tariffa di Igiene Ambientale ( T.I.A. ) a partire dall'anno 2002 affidandone la gestione a *Publiambiente S.p.A.* società indirettamente partecipata dal Comune attraverso *Publiservizi S.p.A.*. La tariffa copre interamente i costi del servizio.

#### Tit. II – Entrate per trasferimenti:

Cat. 1<sup>^</sup> (dallo Stato), Cat. 2<sup>^</sup> (dalla Regione-correnti), Cat. 3<sup>^</sup> (dalla Regione-funzioni delegate), Cat. 4<sup>^</sup> (da Organismi comunitari e internazionali), Cat. 5<sup>^</sup> (da altri Enti del settore pubblico) per complessivi €7.278.127.

Le previsioni relative ai contributi regionali e di altri enti iscritte nelle Cat. 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> sono conformi alle indicazioni fornite dagli enti medesimi e l'attivazione delle spese che vi si riferiscono è subordinata alla concessione degli stessi contributi. Per i contributi da organismi comunitari (Cat. 4<sup>^</sup>) non vengono formulate previsioni.

Per i trasferimenti statali (Cat. 1<sup>^</sup>) l'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei criteri desumibili dalla Legge finanziaria 2007 e dalle relative comunicazioni ministeriali. In estrema sintesi è da dire che per un processo in atto da tempo, accelerato dalla riforma del Tit. V della Costituzione e dalla rivendicazione del federalismo fiscale, si registrerà in avvenire un ricorso pressoché esclusivo alla imposizione fiscale locale, con abbandono del sistema dei contributi.

Resta l'incognita dell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni che sono aumentate nel tempo e sono destinate ad aumentare senza che a tale indirizzo abbia fatto seguito un incremento significativo dei trasferimenti che appaiono invece stazionari.

### Titolo III – Entrate extra tributarie

#### Cat. 1^ – Proventi da servizi pubblici

Si rileva la buona tenuta complessiva del prelievo rispetto agli esercizi precedenti. Si evidenziano i seguenti aumenti:

-trasporto scolastico: da €121 annue ad €123,50 annue per le scuole elementari, da €136 a 139 annue per le scuole materne.

- mense scolastiche: aumento da €2,83 ad €2,89 a pasto.

- asili nido la seguente contribuzione mensile fissa

Pacchetto orario	Contribuzione mensile fissa Anno 2006-2007	Contribuzione mensile fissa Anno 2007-2008
4 ore/giorno	150	153
5ore/giorno	165	168
6ore/giorno	180	184
8ore/giorno	195	199
9ore/giorno	210	214
10ore/giorno	240	245

Costo mensa giornaliero da €2,83 ad €2,89

Tutti gli aumenti entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico-educativo.

#### Cat. 2^ – Proventi dei beni dell'ente.

In questa Categoria sono previsti:

- Risorsa 420 -affitti attivi di fabbricati per €514.000;

- Risorsa 428 - proventi concessione loculi cimiteriali per €400.000;

- Risorsa 430 – gestione beni demaniali e patrimoniali diversi ( essenzialmente affitto siti per posizionamento antenne telefonia mobile ) per €326.900



Cat. 5<sup>^</sup> - proventi diversi

In questa categoria sono previsti:

- Risorsa 471 - Canone servizio idrico integrato – da A.T.O. 2 per €1.047.000
- Risorsa 472 - Canone per diritti d'uso rete distribuzione gas e servizio di igiene ambientale per €411.600
- Risorsa 473 – Canone Publicasa S.p.A. per €60.000
- Risorsa 474 – Canone affitto azienda farmacia comunale per €20.000

#### Servizi a domanda individuale

Di seguito sono elencati i servizi a domanda individuale erogati dal Comune ed il relativo tasso percentuale di copertura dei costi:

- asili nido	45,60 %
-refezione scolastica	47,44 %
-trasporti scolastici	10,80 %
-lampade votive	359,82 %
-uso locali adibiti a riunione non istituzionali	10,01 %

Complessivamente, il grado medio di copertura dei costi medesimi è pari al 42,63 % ed è da ritenersi soddisfacente.

#### Proventi contravvenzionali

Il provento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada è previsto per il 2007 in €1.000.000 ( Risorsa 270 ). L' Organo di revisione constata che questa entrata è destinata per ben il 73% per le finalità indicate nell'art. 208/4 del Codice della strada.

Titoli IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti e  
Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Al Tit IV (pagg. 11 e 12) sono previste complessivamente entrate per € 16.777.825 di cui: € 2.514.125 relativi alla Cat.1^ (entrata da cessione aree PEEP pari a € 676.000 ( compreso trasformazione da diritto di superficie in proprietà ) Risorsa 485; entrata da dismissioni immobiliari e diritti reali su beni immobili pari a € 1.625.000 risorsa 495; per € 1.600.000 trattasi di cessione diritto di superficie ad Azienda USL 11 metà posti auto parcheggio a servizio polo ospedaliero; nessun importo quale contributo nazionale ordinario per investimenti ex art. 41/5 del D. L.vo 504/1992; € 1.756.700 Risorsa 540 ( di cui € 1.750.000 per opere pubbliche ) quali contributi regionali ( di cui € 1.750.000 per opere pubbliche ); € 520.000 per contributi da altri enti per realizzazione di opere pubbliche ( fondazione bancaria ) ed € 5.500.000 provenienti dal rilascio di permessi di costruzione e condono edilizio. Relativamente a queste ultime, la quantificazione dell'entrata per contributi ed oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per i permessi già rilasciati e della attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2007 nonché sulla scorta dell'andamento degli esercizi pregressi. Le entrate di questo titolo, escluse € 1.241.348 di oneri di urbanizzazione utilizzati per la parte corrente, vanno a finanziare le spese di investimento unitamente a quelle del Tit. V (pag. 12 – 13) iscritte per € 3.070.000. Complessivamente il totale degli investimenti programmati, che trova riscontro nel Tit. II della spesa, di cui si dirà più avanti, è pari a € 14.876.957 ( al netto dei movimenti di fondi per € 4.525.000 ) ed è correlato alle seguenti previsioni d'entrata:

Proventi di permessi di costruzione (al netto di €1.241.348 destinati a spese correnti)	4.163.652
Proventi del condono edilizio	95.000
Contributi in conto capitale dallo Stato	1.962.000
Contributi dalla Regione	1.756.700
Contributi di altri enti pubblici	
Proventi alienazioni beni patrimoniali	2.514.125
Trasferimenti di capitali da altri soggetti	520.000
Assunzione mutui	3.070.000
Avanzo presunto di amm.ne 2006 applicato in quota parte per finanziare spese in conto capitale	795.480
Entrate di natura corrente destinate a spese in conto capitale	
<b>Totale €</b>	<b>14.876.957</b>

Essendo prevista l'assunzione di mutui per €3.070.000 (Tit. V), nell'esercizio 2007 ed il rimborso di quote capitale per €1.874.440 ( tit. III spesa ) l'indebitamento complessivo dell'ente subirà un incremento di €1.195.560.

La capacità di indebitamento dell'Ente è attualmente di € 3.565.502,38 (12,00% delle entrate correnti del 2005, pari a € 29.712.519,82). Considerando che gli interessi passivi per mutui in ammortamento ammontano a € 1.704.300, pari al 5,74% delle citate entrate del 2005, residuano €1.861.202,38.

Conseguentemente, l'importo mutuabile per ipotetici mutui di durata ventennale al tasso fisso del 4 % è pari a €46.530.000.

L'organo di revisione, nell'eventualità che venissero poste in essere convenzioni con i privati in base alle quali fosse prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente, richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di definire in modo chiaro e preciso i termini di devoluzione delle opere stesse una volta completate, nonché, ai fini della trasparenza del bilancio e della corretta movimentazione delle partite dello stato patrimoniale, sulla necessità, una volta definite queste convenzioni, di rilevare nel conto del patrimonio, tra i conferimenti, i proventi da concessione edilizia e, tra le immobilizzazioni, i beni acquisiti a scomputo degli stessi. Si sottolinea che eventuali cessioni dei suddetti beni sono esenti da imposta sul valore aggiunto.

## **PARTE SECONDA SPESA**

Analoghe considerazioni a quelle svolte per le entrate correnti valgono per il complesso degli stanziamenti delle spese correnti, che non appaiono sottostimati rispetto alle esigenze dell'Ente e comunque tali da poter sopperire agli inevitabili sfasamenti che la gestione comporta. Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono stati previsti analiticamente nei singoli capitoli di imputazione, così come risulta da apposito prospetto del personale fornito a questo Collegio.

In ordine agli specifici titoli, si rileva:

### Titolo I – Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli (Titolo – Funzione – Servizio – Intervento).

Sulla base del rendiconto 2005, delle previsioni definitive 2006, delle previsioni 2007 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa. Il totale complessivo delle spese correnti è pari a €29.109.964 ed è anche riportato suddiviso per interventi, con riferimento alle varie funzioni e servizi che compongono il bilancio, così come risulta dal riepilogo generale.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha introdotto l'indicatore della situazione economica per le prestazioni agevolate in campo sociale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 109/1998 e successivi regolamenti.

### Spesa per il personale

Uno degli obiettivi significativi che fanno carico ai Comuni disposto dalla legge finanziaria è quello della riduzione della spesa per il personale. Il complesso delle norme che regolano la materia, alla data odierna e in attesa di una preannunciata circolare illustrativa del Mef, lasciano sufficienti margini di incertezza in ordine alle modalità e i termini con i quali raffrontare la suddetta riduzione e parallelamente quali siano i valori da ricomprendere nel computo, quali, ad esempio, gli oneri per il rinnovo del contratto del personale dipendente, l'IRAP, le spese per le collaborazioni coordinate e continuative. Peraltro, la predetta normativa abbandona la filosofia della precedente legge finanziaria per il 2006 che si completava, a sua volta, con la previsione di ridotte assunzioni a tempo indeterminato nel triennio pari al 25% delle vacanze verificatesi nell'anno precedente. A partire dal 01.01.2007 i Comuni soggetti al rispetto del patto di stabilità potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite del turnover senza nessuna limitazione percentuale. Dal quadro complessivo, fino a che non intervenga la circolare ministeriale di chiarificazione, emerge una situazione di impossibilità a determinare ogni e qualsiasi raffronto rispetto alle possibilità concrete di realizzazione dell'obiettivo di riduzione della spesa. Tuttavia, la norma collegata alle precedenti disposizioni fa carico al Collegio di dover verificare che la suddetta riduzione sia effettivamente perseguita. Pertanto, senza esprimere al momento un giudizio, mancandone i

presupposti applicativi, si invita l'ufficio Personale a far pervenire a questo Collegio entro 30 giorni dall'emanazione della preannunciata circolare ministeriale, un prospetto con il quale si accerti il tetto massimo di spesa per il personale per confrontarlo, successivamente, con l'ipotesi di piano delle assunzioni nonché, man mano che vengono a maturazione, gli atti di applicazione del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo aziendale onde verificare che detti strumenti, al di là della sostenibilità finanziaria da parte dell'Ente, non si presentino in contraddizione con il reclamato obiettivo di riduzione della spesa per il personale dipendente; obiettivo che, ove non fosse rispettato, al di là dell'assenza di una sanzione specifica, comporta egualmente una responsabilità di carattere erariale nella misura dell'eventuale sfioramento della spesa.

La spesa per il personale, assommante ad €9.895.131, si riferisce a n. 244 dipendenti di ruolo in servizio suddivisi per categorie come segue:

Segretario generale

- Dirigenti: n. 6
- Categoria D3: n. 10;
- Categoria D: n. 51;
- Categoria C: n. 92;
- Categoria B3: n.30;
- Categoria B1: n. 54;

più i dipendenti fuori ruolo ( fra cui tre dirigenti ) che si utilizzano o che si prevede di utilizzare nel corso dell'anno e le collaborazioni coordinate.

con un costo medio:

- di €31.820 a dipendente;
- di €626,78 per abitante (abitanti al 31 dicembre 2006: n. 46.444).

L'Ente ha rideterminato la dotazione organica con atto esecutivo della Giunta Comunale n. 94 del 24 maggio 2006.

Le spese per interessi passivi iscritte in bilancio appaiono conformi al prospetto relativo ai mutui tuttora in ammortamento.

L'Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2007 non è stato iscritto alcun importo a titolo di ammortamento finanziario dei beni ex art. 167/1 TUEL.

#### Anticipazioni di Tesoreria

Per l'anno 2007 l'Ente non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

#### Fondo Svalutazione Crediti

L'Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2007 è stato previsto un fondo svalutazione crediti per €7.800.

#### Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari a €305.215, rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità e corrisponde al 1,05 % del totale delle spese correnti.

#### Titolo II – Spese in conto capitale

Come già detto, l'ammontare degli investimenti complessivi è di €19.401.957 ( di cui €4.525.000 per movimento di fondi ) e risulta a pag. 33. I singoli investimenti sono descritti e collocati nelle pertinenti funzioni e servizi del bilancio.

In relazione agli investimenti previsti per opere pubbliche si osserva che:

- lo Schema di programma è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 177 in data 6 novembre 2006, è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 7.11.2006 al 6.01.2007 ed è conforme al citato D.M. 9/6/2005. Nello stesso sono indicate:

- a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128/3 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni non sono esattamente corrispondenti al dettato normativo;
- b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- c) gli accantonamenti per: €350.557 conservati nei residui passivi all'intervento 2.01.08.01
- accordi bonari (art. 12 D.P.R. 554/1999-non abrogato dall'art. 256 del Decreto Legislativo n. 163/2006-);
  - esecuzione lavori urgenti;
  - esecuzione indagini, studi ed aggiornamento programma;
- per gli interventi contenuti nell'elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, occorre provvedere all'approvazione degli studi di fattibilità ovvero dei progetti preliminari (rispettivamente per le opere inferiori ovvero superiori a €1.000.000,00) entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
  - gli importi inclusi nello Schema trovano riferimento sia nel bilancio di previsione annuale sia in quello pluriennale.

Sono presenti opere da realizzare con l'apporto di capitale privato (project financing).

Il programma, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

## **VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI (BILANCIO PLURIENNALE)**

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del TUEL e secondo lo schema approvato col D.P.R. 194/96.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono tenendo conto dell'evoluzione della spesa.

Le risultanze sono indicate nell'apposito documento e sono sviluppate in coerenza con lo schema di bilancio annuale.

Per meglio dire, dallo schema ragionato del bilancio pluriennale nasce il bilancio annuale in ragione che questo altro non è che la previsione aggiornata annualmente del primo. Ciò postula un quadro politico istituzionale definito (come ormai avviene a far tempo dalla legge 8/6/1990, n. 142) e un quadro economico di certezze che, invece, manca e che si riflette nell'ormai normale rinvio della scadenza di adozione del bilancio (31/12) e che non consente l'esercizio di una ragionata proiezione pluriennale.

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162/6 del TUEL sussiste per tutte le annualità di riferimento.

In merito alla distinzione delle spese correnti tra spese consolidate e spese di sviluppo, si osserva che la previsione d'indebitamento, pari a € 11.693.000 complessivamente nel triennio, appare adeguata alla capacità del bilancio corrente nel sopportarne gli oneri di ammortamento relativi.

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta è stata redatta in base ai nuovi schemi approvati con il D.P.R. n. 326/1998 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.



Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi, nei limiti della precarietà di un quadro economico complessivo.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

1. ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali;
2. valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
3. esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.

Relativamente a tale documento va apprezzato lo sforzo di individuare dei programmi e degli obiettivi in termini contabili consegnandone la realizzazione alla individuazione dei soggetti responsabili delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, tempi di realizzazione e record intermedi, rinviando il loro dettaglio al PEG successivo e con il quale si cercherà anche di individuare coefficienti di valutazione.

La parte spesa della relazione è redatta per programmi, per progetti (eventuali) e distingue la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

Il contenuto della relazione revisionale e programmatica si ritiene idoneo.

## **PATTO DI STABILITA'**

Le regole per il triennio 2007/2009 sono stabilite dai commi 676 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006. La nuova disciplina riguarda i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

E' stato modificato l'impianto in vigore negli anni 2005 e 2006 nel senso che vengono abbandonati i *tetti* di spesa e viene ripristinato il riferimento ai *saldi* così come avveniva fino all'anno 2004 compreso.

L'obiettivo di miglioramento del saldo è calcolato attraverso l'applicazione di due coefficienti di riduzione:

-tutti i Comuni applicano alla media della spesa corrente di cassa del triennio 2003/2005 il coefficiente di riduzione di 0,029 per l'anno 2007, di 0,017 per l'anno 2008 e di 0,013 per l'anno 2009;

-oltre al suddetto coefficiente, i soli Comuni che presentano un deficit di cassa, applicano, alla media dei saldi di cassa del triennio 2003/2005 un ulteriore coefficiente di riduzione pari a 0,33 per l'anno 2007, a 0,205 per l'anno 2008 e a 0,155 per l'anno 2009.

La somma di questi due valori rappresenta il miglioramento del saldo di cassa e di competenza (base triennio 2003/2005) che ogni singolo ente dovrà realizzare nel triennio 2007/2009 . Per determinare il saldo in questione si considerano le Entrate finali (Titoli I,II,III e IV) e le Spese finali (Titoli I e II) ad eccezione sia delle entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003/2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti sia delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

E' stata introdotta una clausola di salvaguardia: nel caso in cui l'obiettivo determinato applicando i coefficienti risulti superiore all'8% della media triennale 2003/2005 delle spese finali al netto della concessione di crediti il Comune deve considerare come obiettivo del Patto l'importo corrispondente all'8% della suddetta media triennale.

Il comma 684, per la prima volta nell'ordinamento degli Enti locali, impone la redazione del bilancio preventivo iscrivendo, per ciascun anno, poste contabili di competenza in entrata e in uscita tali da consentire il perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità determinato per ciascun anno. Tale prescrizione ha come conseguenza implicita che la dimostrazione a preventivo del rispetto del patto costituisce condizione di legittimità del suddetto documento contabile.

In caso di mancato rispetto annuale del Patto:

-è prevista una procedura aggravata per l'anno successivo in forza della quale debbono essere adottati provvedimenti di riequilibrio sulla scorta di prescrizioni da emanarsi con apposito DPCM;

-è confermato l'obbligo della comunicazione al Ministero dell'Interno da parte dell'Organo di revisione.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno è prevista, con cadenza trimestrale, la trasmissione di un prospetto al M.E.F. entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Le informazioni dovranno riguardare sia la gestione di competenza sia quella di cassa.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, è, inoltre, previsto che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i Comuni devono inviare apposita certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale e dal Responsabile del Servizio finanziario.

Dai prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario, l'Organo di revisione riscontra la corretta determinazione sia dell'obiettivo sia dei saldi – di competenze e di cassa – cui è stato applicato l'obiettivo medesimo. Conseguentemente, le previsioni di bilancio di ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono state costruite nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 676 e seguenti della citata Legge 296/2006. In particolare si rimanda alla relazione al bilancio pagg. 10 - 20 per il bilancio annuale 2007 e nella **Sezione 3 punto 3.1** della Relazione Previsionale e Programmatica 2007 – 2009, per quanto riguarda gli esercizi 2008 e 2009.

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

Il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del TUEL assegna ai Responsabili dei servizi una quota parte del bilancio, considera in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dal settore nel corso della gestione e comprende anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali.

Il piano esecutivo di gestione entra nel dettaglio degli obiettivi posti dalla relazione previsionale e programmatica, deve descrivere lo stato dei singoli servizi, le rispettive necessità di consolidamento o di sviluppo, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

Andranno specificati l'area di intervento ed i livelli qualitativi e quantitativi che ci si propone di raggiungere. Può essere utile predisporre un'apposita scheda per ciascun intervento che illustri:

- l'intervento programmato;
- le finalità dell'intervento;
- le modalità di attuazione;

- gli obiettivi operativi perseguiti;
- i risultati che costituiscono l'obiettivo del programma precisando in particolare il numero di utenti attuali del servizio, il numero di utenti potenziali complessivo ed il numero di utenti nuovi cui il servizio verrà esteso.

Col piano esecutivo di gestione si chiede agli Amministratori un ulteriore impegno per superare la fase puramente descrittiva ed elencativa della relazione e per individuare gli obiettivi e le finalità della propria azione.

In particolare:

- a) coinvolgere e responsabilizzare la struttura già nella fase di elaborazione del PEG, definendo le varie competenze nell'osservanza del principio della separazione tra organi politici ed amministrativi;
- b) formulare in modo sempre più chiaro, trasparente e facilmente leggibile le scelte e gli obiettivi;
- c) stabilire i tempi e le modalità delle verifiche periodiche della gestione.

## **CODIFICAZIONE SIOPE**

Dal 1° gennaio 2007 prende definitivamente avvio il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), introdotto dall'art. 28, comma 3, della Legge 289/2002. Pertanto, oltre ad adeguare le proprie procedure contabili, per consentire l'attribuzione dei codici gestionali ai titoli di incasso e di pagamento, ciascun Ente deve assumere tutte le iniziative necessarie affinché il proprio Tesoriere concluda i collaudi delle procedure di collegamento al SIOPE con la Banca d'Italia.

In particolare, gli Enti che utilizzano il mandato informatico o gestiscono rapporti con il proprio Tesoriere in forma telematica devono provvedere, in collaborazione con il Tesoriere medesimo, ad adeguare tali strumenti alla nuova codifica.

## **CONTABILITA' ECONOMICA**

Tutti i Comuni, tranne quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sono tenuti ad elaborare a fine esercizio il conto economico con evidenza dei componenti positivi e negativi dell'attività secondo criteri di competenza economica.

Al conto economico viene accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico.

Tale conto economico è redatto in forma scalare con classificazione delle voci per natura e con la rilevazione dei risultati parziali della gestione operativa e del risultato economico finale. Come noto, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono conseguenze amministrativo-contabili avendo il medesimo funzione informativa e di supporto sia all'analisi di efficienza che al controllo di gestione.

## **VERIFICA PARAMETRI DI DEFICITARIETA' SULLA BASE DEL RENDICONTO 2005 (D.M. 10/06/2003, N. 217)**

1. Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso delle anticipazioni di cassa; NO

2. Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'ICI ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21% delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III; NO

3. Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27% delle spese di cui al titolo I della spesa; NO

4. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; NO

5. Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; NO

6. Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai Titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III inferiore al 27% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 35% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti; NO

7. Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I, superiore al 48% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti; NO

8. Importo complessivo degli interessi passivi su mutui superiore al 12% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III; NO

Essendo eccedenti due parametri su otto, il Comune non è da considerarsi strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL. Per essere considerato tale almeno la metà dei parametri *de quo* avrebbe dovuto presentare valori deficitari.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'Organo di revisione in relazione alla situazione contabile riscontrata, prende atto:

- dell'avvenuto rispetto del patto di stabilità per gli esercizi 2007 – 2008 – 2009;
- dell'attendibilità delle poste contabili attive e passive iscritte nei bilanci;
- del sussistente equilibrio finanziario di parte corrente e di parte investimenti;
- del rispetto, ai fini dell'equilibrio corrente, del tetto di impiego dei proventi per i permessi a costruire;
- dell'assenza di ipotesi di disavanzo derivante dall'esercizio 2006;
- dell'assenza della condizione di deficitarietà strutturale;
- della idoneità e fattibilità dei programmi e progetti inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
- della sussistenza delle condizioni per dare attuazione all'obiettivo della valutazione della spesa per il personale

Quindi l'organo di revisione:

1) Invita l'Amministrazione comunale a tenere conto che vengano concretizzate nel bilancio di previsione 2007 le seguenti entrate correnti di natura *una tantum*:

ICI attività di controllo	€150.000
---------------------------	----------

A tale proposito sollecita gli organi dell'Amministrazione comunale a potenziare l'attuale dotazione dell'ufficio tributi affinché possa proseguire ed incrementare l'accertamento tributario I.C.I. con particolare riguardo ai fabbricati già rurali e soprattutto alle aree fabbricabili.

A fronte di queste entrate straordinarie il 76,6%, pari a € 115.000, è destinato a spese di eguale natura (oneri straordinari della gestione corrente). Il restante importo di €35.000, invece, concorre a costruire gli equilibri di parte corrente, stabiliti dall'art. 162/6 del TUEL, unitamente alle altre componenti ordinarie dei primi tre titoli di bilancio, in linea con il fatto che il recupero fiscale attiene sempre ad una annualità di competenza.

2) Ritiene fondamentale, per una corretta politica di autofinanziamento degli investimenti:

destinare interamente alle spese in conto capitale i proventi derivanti dai permessi di costruzione anziché impiegarli, seppure parzialmente, per conseguire gli equilibri di parte corrente;

iscrivere in bilancio le quote degli ammortamenti finanziari dei beni patrimoniali per poter disporre delle risorse necessarie per il riacquisto dei beni strumentali da sostituire.

3) Suggestisce di aumentare il Fondo svalutazione crediti in modo da fronteggiare eventuali situazioni di inesigibilità sulle entrate correnti.

4) Stanti le dimensioni economico-finanziarie assunte dalle Società partecipate dal Comune, l'Organo di revisione rappresenta al Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'esigenza di attivare idonee metodologie di controllo sulle gestioni di tali Società in quanto da eventuali risultati economici non positivi possono derivare significative turbative agli equilibri di bilancio del Comune. Tale esigenza appare ancor più rafforzata se si considera che per il ripiano di eventuali perdite d'esercizio la vigente normativa non consente più di ricorrere all'indebitamento (cfr. art. 3/19 della Legge 350/2003).

### ***CONCLUSIONI***

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'Organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2007 e dei documenti ad essa allegati.

Empoli, 8 marzo 2007.

#### **Il Collegio dei Revisori**

f.to Dott. Paolo Salvi, Presidente

f.to Dott. Carlo Sarra, Componente